

### ART. 19 – RIMBORSI

1. Per quanto attiene ai rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni od integrazioni, nonché al regolamento Generale delle entrate del Comune.
2. Le denunce di cessazione, le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, e le richieste di detassazione, (escluse le fattispecie previste dall'art. 19 comma 5 e dall'art. 11 del presente Regolamento), fatto salvo l'accertamento della veridicità delle stesse da parte del Comune, danno diritto al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.
3. In caso di mancata presentazione, nel corso dell'anno di cessazione o di variazione, delle denunce di cui al comma 2, si dà luogo al rimborso del tributo per gli anni successivi a favore del contribuente che presenti denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso di pagamento (o, se questa non risulta notificata, dell'avviso a contribuente moroso); nel caso di gestione diretta della tassa da parte del Comune, la denuncia di cui sopra dovrà essere presentata entro sei mesi dalla notifica del sollecito di pagamento, a condizione che sia data dimostrazione dell'intervenuta cessazione o variazione, ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di accertamento, attraverso procedura d'ufficio o istanza di parte, di avvenuto subentro e, quindi, in presenza di doppia tassazione dello stesso cespite, si dà luogo a sgravio o rimborso per il periodo interessato.
5. Con provvedimento del soggetto Responsabile, è disposta la cancellazione d'ufficio in caso di iscrizione a ruolo di persona deceduta alla quale non siano succeduti eredi.
6. **Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo dall'articolo 22 comma 2.**

### ART. 21 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono secondo le modalità di cui al successivo Art. 22 ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
4. **Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo della tassa non versata sia superiore ad Euro 5=.**

### Art. 22 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE

#### 1. Avviso bonario:

Il Responsabile del Servizio provvede ad emettere nei confronti dei contribuenti, un Avviso di pagamento che deve contenere tutti quegli elementi utili all'identificazione degli immobili per i quali la tassa è dovuta, l'importo totale di quanto dovuto, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Allo stesso deve essere allegato un congruo numero di bollettini di conto corrente postale pre-compilati. Tale Avviso di pagamento verrà inviato a mezzo posta ordinaria.

Le rate, non inferiori a tre, dovranno avere cadenza bimestrale. Il totale dovuto può, comunque, essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza indicata nell'Avviso stesso.

Qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a Euro 100,00 la riscossione avverrà in un'unica rata, alla scadenza indicata nell'Avviso stesso.

## 2. Avviso di pagamento:

Scaduti i termini di pagamento indicati nell'Avviso bonario il Funzionario responsabile provvede ed emettere, nei confronti dei contribuenti debitori, apposito Avviso di pagamento con addebito delle relative spese. L'importo dovuto, sarà riscosso in non più di due rate a cadenza bimestrale, salva la facoltà di corrispondere l'intero entro il termine indicato nell'avviso stesso. Importi di modesta entità, comunque non superiori a Euro 100,00 saranno riscossi in un'unica rata.

Tale atto sarà inviato al contribuente mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento.

**La tassa non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.**

## 3. Provvedimento sanzionatorio e riscossione coattiva:

Qualora, a seguito della notifica dell'avviso di cui al comma che precede, persista la debenza, totale o parziale, di quanto dovuto, il Funzionario Responsabile provvederà alla notifica di apposito atto di accertamento e contestuale comminazione delle sanzioni amministrative tributarie in danno del contribuente, con maggiorazione degli interessi e delle spese di notifica, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene, unitamente al recupero delle addizionali, degli interessi, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese, per mezzo dell'Ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 entro i termini previsti dalla legge.